

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 agosto 2013, n. 19

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg "Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)".

(GU n.43 del 26-10-2013)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n- 361/I-II
del 3 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1731 di data 23 agosto 2013, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg «Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)»;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' abrogata.

Art. 2

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 le parole: «con sede in Trento» sono sostituite dalle seguenti: «con sede legale e operativa in Rovereto».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera c) sono inserite le seguenti parole:

«, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta provincial»;

b) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attivita' formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale;

e-ter) effettuare le rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualita' degli apprendimenti degli studenti e svolgere attivita' di monitoraggio sulle azioni di innovazione didattica. L'art. 7-bis di questo regolamento stabilisce in particolare le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale;

e-quater) elaborare, raccogliere e mettere a disposizione del sistema educativo provinciale la documentazione relativa alle materie e alle attivita' di competenza, favorendo anche la diffusione delle buone pratiche;»;

c) le lettere e) e g) sono abrogate;

d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis.) L'attivita' dell'IPRASE prevista dal comma 1, lettera e-ter), si esplica anche attraverso la definizione di modelli e metodi di valutazione del sistema scolastico nonche' attraverso la formazione e il supporto metodologico delle istituzioni scolastiche e formative in materia di valutazione.».

3. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 dopo le parole: «operanti nell'ambito dell'educazione» sono inserite le seguenti: «, della formazione, della documentazione».

Art. 3

Modificazione dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituita dalla seguente:

«b) il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente;».

Art. 4

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4.(Direttore). - 1. Il direttore e' nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).

2. Il direttore ha la legale rappresentanza dell'IPRASE, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attivita', inoltre provvede alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare:

a) la predisposizione e l'adozione del programma delle attivita' e del bilancio di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo nonche' dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'art. 8;

b) la stipulazione di contratti e convenzioni;

c) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

d) l'individuazione, tra il personale dell'IPRASE, del proprio

sostituito in caso di assenza o di impedimento;

e) il supporto al comitato tecnico-scientifico nella predisposizione del piano strategico, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;

f) l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela dei beni dell'istituto o di quelli messi a disposizione dello stesso;

g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento dell'IPRASE non demandato alla competenza di altri organi.

3. Il direttore e' soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalita' ed effetti previsti dall'art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.».

Art. 5

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Il comitato tecnico-scientifico e' l'organo d'indirizzo, di programmazione e di valutazione interna delle attivita' dell'IPRASE e in particolare ha il compito di:

a) predisporre e approvare il piano strategico, secondo quanto previsto dall'art. 7;

b) formulare al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, proposte innovative nell'ambito della ricerca, della formazione e della documentazione;

c) verificare la qualita' scientifica dei progetti di ricerca, anche definendo opportuni indicatori di valutazione, e offrire supporto metodologico al personale dell'istituto nella realizzazione delle attivita';

d) monitorare e verificare lo stato di attuazione del piano strategico e del programma di attivita', anche al fine della definizione della relazione prevista dall'art. 8, comma 5, lettera b);

e) esprimere pareri e assicurare il supporto scientifico in ordine alle richieste formulate all'IPRASE dalla Provincia;

f) assicurare il supporto scientifico al direttore, in particolare nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita'.

2. Il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale. Il comitato tecnico-scientifico e' composto da un massimo di cinque esperti, compreso il presidente, nei settori di competenza dell'IPRASE. Del comitato tecnico-scientifico inoltre fa parte di diritto il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. La durata in carica dei membri del comitato tecnico-scientifico coincide con la durata della legislatura.

3. Le riunioni del comitato tecnico-scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

4. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti del comitato tecnico-scientifico, compreso il suo presidente, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'art. 32, comma 9-quater, della legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Per l'espletamento della propria attivita' il comitato tecnico-scientifico si avvale del personale messo a disposizione dal direttore.».

Art. 6
Inserimento dell'art. 5-bis nel decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Presidente del comitato tecnico-scientifico). - 1. Il presidente del comitato tecnico-scientifico ha il compito di promuovere l'attivita' del comitato e in particolare ha il compito di:

a) convocare il comitato almeno sei volte all'anno;
b) stabilire l'ordine del giorno, coordinare i lavori e curare i rapporti del comitato con il direttore;
c) collaborare con il direttore per dare attuazione a quanto deliberato dal comitato;
d) coordinare e supportare il comitato nella predisposizione del piano strategico;

e) curare i rapporti del comitato con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, con la Giunta provinciale e con gli altri soggetti indicati dall'art. 2, comma 2;

f) presiedere l'osservatorio previsto dall'art. 15.

2. Nei casi di impedimento del presidente del comitato tecnico-scientifico svolge le funzioni di presidente il componente piu' anziano.».

Art. 7
Modificazioni dell'art. 6 del decreto del President
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006 e di quanto previsto dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)); il revisore resta in carica per tre anni e puo' essere riconfermato nell'incarico nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 10 del 2010.».

2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«6. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE il compenso e i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'art. 32, comma 9-quater, della legge provinciale n. 3 del 2006.».

Art. 8
Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. (7. Piano strategico). - 1. Il piano strategico dell'IPRASE:

a) individua gli obiettivi strategici e i macro interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le aree di sviluppo e le prioritari per il perseguimento dei risultati;

b) ha durata triennale ed e' aggiornabile annualmente;

c) e' documento di riferimento per la predisposizione del programma annuale e pluriennale dell'IPRASE.

2. Il comitato tecnico-scientifico predispone e approva il piano strategico con il supporto del presidente e del direttore; con riferimento alle attivita' esercitate dall'osservatorio ai sensi dell'art. 14, per la predisposizione del piano strategico si tiene conto delle indicazioni dell'osservatorio stesso.»

Art. 9

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione). - 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale, il sistema educativo provinciale fa parte del sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre, attraverso l'attivita' di valutazione, al sistema nazionale di valutazione. A tal fine l'IPRASE, in coordinamento con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, cura i rapporti con il sistema nazionale di valutazione per la realizzazione di ogni forma di raccordo utile alla partecipazione al sistema stesso, promuovendo tra l'altro intese e forme di cooperazione.

2. Per attivare le forme di raccordo previste in attuazione del comma 1, l'IPRASE:

a) si confronta con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione in ordine alle iniziative di specifico interesse, sia nazionali che internazionali, sulle quali indirizzare la partecipazione e la messa a disposizione di risorse;

b) collabora, assieme agli altri soggetti del sistema educativo provinciale, con il sistema nazionale di valutazione, in particolare per l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni utili a una valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati del sistema educativo provinciale;

c) collabora in particolare con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, previsto dall'art. 43 della legge provinciale sulla scuola, e con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie alle iniziative nazionali.»

Art. 10

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Programma di attivita', bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamento interno di contabilita'). - 1. Il programma di attivita' annuale e pluriennale dell'IPRASE individua gli obiettivi e i progetti degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le prioritaa per il perseguimento dei risultati, nonche' il relativo fabbisogno finanziario. Il programma di attivita' annuale, in particolare, costituisce il programma di gestione dell'IPRASE e definisce gli obiettivi gestionali da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma pluriennale ha durata triennale ed e' aggiornabile annualmente.

2. Il direttore, in coerenza con il piano strategico, predispone il programma di attivita' avvalendosi del supporto del comitato tecnico-scientifico; per la predisposizione del programma, con

riferimento alle attività esercitate dall'osservatorio ai sensi dell'art. 14, il direttore acquisisce e tiene conto delle indicazioni dell'osservatorio stesso. Il direttore adotta il programma di attività e lo trasmette alla Giunta provinciale, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, contestualmente al bilancio preventivo annuale e pluriennale, per la relativa approvazione.

3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l'adeguamento del programma di attività, con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi.

4. Il direttore, in coerenza con il programma di attività, adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale entro il termine previsto dalle direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 13 o, in assenza di tali direttive, entro il 30 novembre. Il direttore, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, trasmette il bilancio adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'art. 6, comma 3, alla Giunta provinciale per l'approvazione.

5. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette, per il tramite della struttura provinciale di supporto amministrativo al settore istruzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta provinciale per l'approvazione, unitamente:

a) alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'art. 6, comma 3;

b) a una relazione - predisposta in coordinamento con il presidente del comitato tecnico-scientifico e acquisito sulla stessa il parere del comitato medesimo - sullo stato di attuazione del piano strategico e del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse;

c) a un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.

6. Ferma restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità della Provincia, il direttore può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell'istituto. Il regolamento interno di contabilità è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale ed è predisposto tenendo conto, in particolare, delle seguenti indicazioni:

a) la facoltà del direttore di disporre variazioni di bilancio senza l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei seguenti casi:

1) variazioni conseguenti all'utilizzo di fondi di riserva;

2) variazioni afferenti a storni di fondi all'interno della stessa unità previsionale di base;

3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;

4) variazioni conseguenti all'assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale;

b) l'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e i controlli di regolarità contabile sui provvedimenti dell'IPRASE, da parte del direttore;

c) l'attivazione di un servizio di cassa economale per provvedere alle spese minute di ufficio, all'acquisto di materiale di consumo, alle spese per prestazioni di servizi che rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità. L'incaricato del servizio di cassa economale è nominato dal direttore;

d) l'effettuazione delle spese in economia previste dall'art. 32

della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), nell'ambito di programmi periodici articolati per funzione obiettivo e distinti per capitoli di competenza;

e) l'assegnazione, alle medesime condizioni, del servizio di tesoreria dell'IPRASE alla banca alla quale è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.

7. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e secondo quanto specificato nel regolamento interno di contabilità.».

Art. 11

Modificazioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea dopo le parole: «la Giunta provinciale,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso convenzioni con il comune di Rovereto,»;

b) nella lettera a) le parole: «alla manutenzione di tali beni provvede la Provincia» sono soppresse.

Art. 12

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Risorse umane) - 1. L'IPRASE opera avvalendosi di personale:

a) tecnico-amministrativo e ricercatore messo a disposizione dalla Provincia, selezionato tra personale interno e esterno alla Provincia sulla base delle indicazioni date dal direttore dell'IPRASE alla struttura provinciale competente in materia di personale del comparto autonomie locali;

b) docente messo a disposizione dalla Provincia a seguito di una selezione effettuata dal direttore dell'IPRASE secondo quanto indicato dalla Giunta provinciale nel provvedimento di attuazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a), della legge provinciale sulla scuola.

2. Il personale messo a disposizione dalla Provincia è individuato nell'ambito dei comparti autonomie locali, scuola o ricerca, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente.

3. Tenuto conto, per il personale non amministrativo, degli indirizzi e delle competenze scientifiche indicati dal comitato tecnico-scientifico, il direttore può affidare incarichi, o attivare forme di collaborazione, per lo svolgimento di particolari mansioni specialistiche, tecniche e scientifiche, di consulenza, studio e approfondimento connesse alle finalità dell'IPRASE, nonché per lo svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti da questo comma sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima legge provinciale.»

Art. 13

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Struttura organizzativa). - 1. La Giunta provinciale definisce l'organizzazione interna dell'IPRASE, tenuto conto delle proposte del direttore.».

Art. 14

Modificazioni dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Nell'alea del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 dopo le parole: «delle politiche educative» sono inserite le seguenti: «e con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione».

2. Nel comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 le parole: «sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto amministrativo al settore istruzione».

3. Nel comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 le parole: «sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto amministrativo al settore istruzione».

Art. 15

Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' abrogato.

Art. 16

Modificazioni dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La rubrica dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituita dalla seguente: «Composizione, funzionamento e organizzazione dell'osservatorio».

2. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«2. L'osservatorio si riunisce almeno sei volte all'anno, in particolare per esprimere le proprie indicazioni per il piano strategico e per il programma di attivita' ed e' presieduto dal presidente del comitato tecnico-scientifico; per quanto non disposto da questo articolo per il funzionamento dell'osservatorio si applica l'art. 5, comma 3.».

3. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'espletamento delle proprie attivita' l'osservatorio si avvale dell'Istituto di statistica della provincia autonoma di Trento e del supporto dell'IPRASE.».

Art. 17

Sostituzione della rubrica del capo III del decreto
del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La rubrica del capo III del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni».

Art. 18

Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Disposizione transitoria). - 1. I membri del comitato tecnico-scientifico gia' nominati alla data di entrata in vigore di questo regolamento rimangono in carica fino alla scadenza indicata nel provvedimento di nomina.»

Art. 19

Modificazione dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 e' inserito il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del presidente della Provincia 9 aprile 2008, n. 12-119/Leg (Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento del centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante (art. 42-bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

b) il decreto del presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 31-138/Leg, (Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (art. 67, comma 4-sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).».

Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Vicepresidente f.f.: Pacher

(Omissis).